

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici. comunicazioni)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369-B) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 329, 330, 331 e *passim*
CAVALLI 330
MADERCHI 331, 332, 333
SALERNO, *relatore alla Commissione* 329, 330, 331
SAMMARTINO 330, 332, 333 e *passim*
SANTAI CO 331, 335
SCARLATO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 330, 334

Rinvio della discussione:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS »

(1249) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 296
CEBRELLI 296
SANTONASTASO, *relatore alla Commissione* . 296
TOGNI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 296

Discussione e approvazione:

« Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 296, 300, 302 e *passim*
ARNONE 301, 304
CEBRELLI 300
SAMMARTINO 301
SANTALCO 304, 315
SANTONASTASO, *relatore alla Commissione* 296, 302
TOGNI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 300, 302

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende

8ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1251) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 316, 318, 319 e *passim*
 ARNONE 318, 319, 320 e *passim*
 CEBRELLI 319, 321, 322 e *passim*
 SANTALCO 329
 SANTONASTASO, relatore alla Commissione . . . 316
 319, 322
 TOGNI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni 319, 320, 321 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS » (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santonastaso di illustrare il disegno di legge alla Commissione.

SANTONASTASO, relatore alla Commissione. Proporrei, se il Governo e la Commissione sono d'accordo, di rinviare la discussione di questo disegno di legge, poichè sulla materia in esso trattata sono in corso contatti tra il Governo e i sindacati per apportare emendamenti migliorativi del testo. Poichè, d'altra parte, c'è una notevole attesa per i disegni di legge nn. 1250 e 1251, posti ai successivi punti dell'ordine del giorno odierno, penso sia opportuno esaminare subito ed approvare tali provvedimenti, riservandoci di prendere in considerazione

eventuali modifiche e integrazioni al contenuto dei medesimi in sede di discussione del disegno di legge n. 1249.

TOGNI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il Governo è perfettamente d'accordo. Ho già fatto presente in altra occasione l'urgenza dell'approvazione dei disegni di legge n. 1250 e n. 1251, che sono stati presentati al Parlamento circa un anno fa e si riferiscono ad un accordo sindacale che risale all'estate dell'anno passato. Poichè si tratta di materia analoga, sono d'accordo di concentrare tutti gli emendamenti nel disegno di legge n. 1249.

CEBRELLI. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Ministro circa il trasferimento degli emendamenti concernenti i disegni di legge nn. 1250 e 1251 nel disegno di legge n. 1249, dato che anche da parte nostra sono stati elaborati emendamenti ai due testi. Siamo pertanto d'accordo sulla richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge n. 1249.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Santonastaso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SANTONASTASO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1250 (già

n. 1314 della Camera), che contiene provvedimenti di carattere normativo ed economico a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è scaturito dall'accordo stipulato tra detta Amministrazione e i sindacati nel settembre del 1972. A monte dell'accordo c'è da osservare che i sindacati presentarono all'Amministrazione una « piattaforma rivendicativa » che si articolava in varie richieste tutte tendenti a migliorare le condizioni interne delle Aziende al fine di rendere all'utenza servizi più rapidi ed efficienti.

La predetta « piattaforma » conteneva, tra l'altro, tre punti altamente qualificanti: 1) adeguamento automatico degli organici di tutto il personale postelegrafonico; 2) riconoscimento delle anzianità di servizio comunque prestato; 3) risoluzione del gravoso problema del mansionismo.

L'automatismo degli organici si riteneva che potesse adeguare la consistenza numerica del personale al reale andamento dei servizi delle poste e telecomunicazioni, in base al volume del traffico ed ai tempi di lavoro. Si sarebbe potuto arrivare così ad un congegno automatico tale da rendere efficiente il lavoro di due Aziende autonome dello Stato che presentano carattere di assoluta atipicità rispetto agli altri apparati burocratici statali; atipicità, peraltro, già ampiamente riconosciuta in passato. L'elemento umano, per come sono organizzati i servizi postelegrafonici oggi, è preponderante ai fini della migliore produzione del lavoro ed è necessario ed imprescindibile valutarne, in tutta la sua vasta complessità, l'esatta collocazione e la migliore produttività nei modi e nei tempi. Un congegno automatico che garantisse la disponibilità numerica degli addetti all'incremento del lavoro è, a mio avviso, un fatto di vitale importanza per una politica di ottimale funzionamento del servizio postelegrafonico nel nostro Paese.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'anzianità di servizio comunque prestato, frutto di tutta una precedente legislazione in materia di ordinamenti interni riguardanti il personale, si sono create delle sacche di vuoto per qualche categoria di personale,

che hanno provocato, come conseguenza, scavalcamenti rispetto alle anzianità di altri dipendenti; per cui, in alcuni casi, elementi meno anziani di servizio, senza l'esistenza di condizioni soggettive (esami, meriti particolari, eccetera), ma solo per effetto di particolari scivolamenti, si sono venuti a collocare innanzi ad elementi più anziani. Tutto ciò ha portato a delle sperequazioni, ad ingiustizie ben rilevate fra il personale.

Come terzo punto veniva indicato il problema del mansionismo come uno degli aspetti più delicati della situazione strutturale interna dell'Amministrazione postelegrafonica.

All'interno, infatti, dell'Amministrazione postelegrafonica gruppi di personale di grado diverso svolgono pressoché le stesse mansioni. Si tratterebbe di disporre affinché tutto il personale, nel rispetto dei titoli legali e previ gli opportuni criteri di selettività, peraltro già fissati nella legge n. 325 e successive modificazioni, fosse passato alla categoria superiore.

Questa operazione non comporterebbe un maggior onere di spesa immediato, perchè si tratta di personale che allo stato, per effetto della propria anzianità, si trova a parametri di stipendio uguale a quelli di colleghi collocati nella carriera superiore.

Questi tre punti erano gli aspetti fondamentali delle richieste sindacali, che vennero accolti dal Governo all'epoca in carica.

Nella piattaforma rivendicativa, poi, fu richiesto e concordato col Governo l'aumento di un particolare premio erogato mensilmente al personale del Ministero (premio industriale). Inoltre fu richiesto ed anche accolto il principio della revisione del trattamento di missione per il personale dipendente, comandato a prestare servizio fuori residenza.

L'esigenza di rivedere il trattamento di missione del personale postelegrafonico derivava da due considerazioni di fondo.

Innanzitutto il personale interessato a tale provvedimento è molto numeroso perchè le peculiari caratteristiche dell'Amministrazione postelegrafonica impongono continui spostamenti di funzionari ed impiegati di vario

ordine e grado. Inoltre i sopralluoghi sono necessariamente prolungati nel tempo, tenuto conto delle incombenze molto delicate che vengono affidate ai funzionari ed impiegati interessati (verifiche di cassa, ispezioni amministrative, revisioni di assegni, progettazioni e sistemazione degli stabilimenti postelegrafonici, eccetera).

Anche su questo aspetto fu a suo tempo raggiunto un accordo tra Amministrazione e sindacati.

La piattaforma dell'accordo tra sindacati e Governo portò alla redazione del disegno di legge oggi al nostro esame.

Il 2 agosto 1973 tale disegno di legge fu approvato dalla 10^a Commissione della Camera dei deputati. Il testo approvato è stato sfrondato di alcuni contenuti. La Commissione affari costituzionali aveva infatti espresso in precedenza parere negativo sull'automatismo degli adeguamenti degli organici, sulla riserva per l'assunzione delle vedove e degli orfani di postelegrafonici, sul conferimento di nuove mansioni impiegatizie. Più precisamente, per quanto riguarda l'adeguamento degli organici, è stato negato l'automatismo, in quanto non legato, come per il personale ULA, ai soli dati del traffico ma anche alle esigenze organizzative aziendali. Per quanto riguarda i posti da riservare agli aspiranti mansionisti, è stata richiamata la norma già vigente del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, articolo 8, secondo la quale la questione trova una sua uniforme disciplina con il sistema della riserva di un terzo dei posti disponibili recati in aumento nei singoli ruoli. Per la proposta, poi, riguardante l'assunzione delle vedove e degli orfani, è stata sostenuta la necessità di pervenire ad un provvedimento che riguardi tutta la pubblica Amministrazione.

Per il veto imposto al riguardo dal Ministero del tesoro, la Camera ha bocciato anche il pur previsto aumento del 40 per cento del premio di operosità di fine esercizio e l'aumento del 25 per cento delle diarie al personale viaggiante, autisti e guardafili.

Tutto ciò premesso, il Senato si trova ora a dover esaminare il testo ricevuto dalla Ca-

mera dei deputati che si ritiene opportuno illustrare in relazione ai singoli articoli.

L'articolo 1 dà la facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di aumentare, per una sola volta e nel limite massimo del quattro per cento, le dotazioni organiche di alcune tabelle di personale.

L'articolo 2 prevede la possibilità di far passare impiegati ed agenti dai ruoli degli Uffici locali ai ruoli del personale tradizionale allorquando si verifica la condizione che uffici locali vengano ad essere trasformati in uffici principali, e zone rurali di recapito della corrispondenza diventano zone urbane. Tale disposizione mentre da una parte consente di continuare ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi con il personale già applicato all'ufficio, dall'altra parte offre ai dipendenti la possibilità di evitare i disagi per i trasferimenti in altra sede.

L'articolo 3 deve essere messo in relazione all'articolo 2, in quanto dispone l'aumento dell'organico di alcune tabelle dei ruoli tradizionali ed una corrispondente diminuzione degli organici di talune tabelle dei ruoli ULA.

L'articolo 4 va a stabilire una nuova normativa per la procedura dei concorsi, allo scopo di rendere più brevi i tempi di attuazione anche in relazione alle esigenze delle Aziende postelegrafoniche di sopperire con immediatezza alle deficienze dei propri organici.

Concretamente, è contemplata la possibilità di una preventiva selezione dei candidati attraverso la proposizione di *tests*. Inoltre è stabilito che il reclutamento del personale a mezzo concorsi, per alcune tabelle dell'esercizio, venga effettuato tenuto conto delle reali esigenze dei singoli compartimenti presso i quali i vincitori saranno assegnati.

L'articolo 5 attraverso le modifiche delle tabelle A e B di cui alla legge n. 29 dell'11 febbraio 1970, provvede a maggiorare il premio industriale di lire 500 nette giornaliere per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1973. La limitazione a detto periodo è stata stabilita in base all'accordo del 6 maggio 1973 tra Governo e sindacati che prevede la corresponsione dal 1° aprile 1973 di una inden-

nità pensionabile previa soppressione di alcune competenze accessorie nonché della maggiorazione di cui sopra.

L'articolo 6 adegua il trattamento di missione del personale postelegrafonico all'aumento del costo della vita verificatosi dopo il 1961, anno di emanazione della legge 14 aprile 1961, n. 291, che regola attualmente la materia per i dipendenti statali. Atteso la particolarità delle missioni dei postelegrafonici per il numero, per la durata e per le località interessate, si è ravvisata la necessità di aumentare le indennità di cui trattasi per i dipendenti postelegrafonici senza attendere la revisione dei provvedimenti in generale.

L'articolo 7 estende la disciplina di fiscalizzazione delle ritenute erariali ed assistenziali, già in vigore per le indennità di missione, alle trasferte effettuate dal personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

L'articolo 8 dispone la devoluzione all'Istituto postelegrafonico — in aggiunta ai contributi già previsti dall'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325 — di una quota delle soprattasse telefoniche per un importo massimo non superiore a un miliardo; ciò allo scopo di porre l'anzidetto Ente in grado di soddisfare le sempre crescenti esigenze del personale postelegrafonico in materia di attività sociali (mense, bar, refettori, dormitori, case albergo, nidi di infanzia, eccetera).

Nel contempo si stabilisce che l'Amministrazione poste e telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possano corrispondere anticipazioni all'Istituto postelegrafonico ed alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico per il caso che tali Enti vengano a trovarsi in condizione di non poter corrispondere al personale postelegrafonico in pensione, i trattamenti di quiescenza e di previdenza dagli stessi Enti gestiti.

L'articolo 9 pone a carico dell'Amministrazione e degli Enti pubblici, verso i quali sia comandato il personale delle Aziende postelegrafoniche, le relative spese in aderenza ai principi di autonomia del bilancio delle Aziende autonome.

L'articolo 10, allo scopo di soddisfare talune particolari esigenze degli uffici locali, stabilisce che presso detti uffici possa essere assunto personale straordinario anche per l'espletamento di mansioni esecutive.

L'articolo 11, in relazione all'aumento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, ed all'esigenza di sopperire con immediatezza alle vacanze già esistenti nei diversi ruoli organici dell'esercizio, consente alle due Aziende di assumere gli idonei di alcuni corsi già espletati in questi ultimi anni.

L'articolo 12, infine, contiene norme relative alle coperture dell'onere afferente l'anno 1973; esso ha avuto parere pienamente favorevole della 5ª Commissione.

Con il disegno di legge attualmente all'esame di questa Commissione, quindi, si è raggiunto solo in parte l'obiettivo che ci si era prefissi tra le forze sindacali e il Governo. Non si è realizzato, infatti, né l'adeguamento automatico degli organici alle strutture ed alle esigenze spesso variabili dei servizi né il soddisfacimento dal punto di vista economico delle giuste richieste per un personale chiamato ad assolvere compiti delicati, onerosi e di particolare specializzazione, quali sono i servizi postali e di telecomunicazione. Con ciò si è venuto parzialmente a compromettere l'attuazione di una politica del personale più aderente alla realtà specifica delle due Aziende.

Ora, se ostano motivi di difficoltà di carattere costituzionale per l'introduzione di un sistema più moderno ed efficiente di adeguamento quantitativo degli organici, soltanto difficoltà attuali hanno reso impossibile il soddisfacimento di giuste istanze economiche e sociali da tempo rivendicate dal personale.

Conseguentemente, se si rende necessario rinunciare alla strutturazione di un'Azienda con criteri più efficienti e moderni, non si può rinunciare ancora per molto tempo alla piattaforma rivendicativa economica, per cui si è del parere che, solo per non far ulteriormente ritardare il godimento dei già sostanziali benefici previsti dall'attuale disegno — che rappresenta un grosso passo avanti — esso venga approvato nella stesura identica

8^a COMMISSIONE23^o RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

a quella trasmessa dalla Camera dei deputati, con la riserva di ritornare al più presto sulla sua problematica, prevalentemente dal punto di vista economico, per un più adeguato soddisfacimento delle intese raggiunte tra il Governo e i Sindacati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C E B R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, come già il relatore ha detto, questo disegno di legge proviene dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato dalla 10^a Commissione permanente con profonde modificazioni anche in ordine alla questione — di non poca importanza — dell'adeguamento automatico, problema sul quale noi non eravamo e non siamo d'accordo per diversi motivi che non illustrerò adesso. Io mi limito a dire soltanto che non è possibile ricercare l'efficienza delle Aziende delle poste e telecomunicazioni attraverso una normativa che poi, tra l'altro, è di adeguamento automatico. Vi sono dei grossi problemi circa l'organico, l'assunzione di personale e l'inquadramento dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, problemi che oggi si pongono con urgenza perchè sono la conseguenza di una struttura arretrata; sono questioni queste, di cui ne ho fatto oggetto nel mio intervento in occasione della discussione della Tabella n. 11, svoltasi poche settimane fa. Per il resto il provvedimento che stiamo esaminando, pur con quelle motivazioni o carenze che anche il relatore richiama, allo stato attuale delle cose è un provvedimento necessario che ha bisogno di essere approvato. Però occorre che ci rendiamo consapevoli e coscienti che ancora una volta ci troviamo di fronte a dei provvedimenti parziali che in fondo rincorrono la situazione, non la prevedono, tanto è vero che appunto perchè questo disegno di legge è una misura parziale, inorganica, rincorrente una situazione, lascia aperti parecchi problemi, come diceva lo stesso relatore; non solo, ma è un disegno di legge che, come gli altri successivi di cui discuteremo, ha in sé una spinta che, a nostro giudizio, è pericolosa; tanto

è vero che sul n. 1250 si sono già determinate spinte corporative di piccoli gruppi che non trovano soluzione nè nel prossimo anno nè in quello successivo.

Allora, onorevole Ministro, pongo una domanda molto precisa: di chi è interesse, a chi giova questa spinta corporativa? Giova allo Stato italiano, giova alla democrazia italiana? . . .

T O G N I , ministro delle poste e telecomunicazioni. Ai gruppi che insistono in quella politica corporativa.

C E B R E L L I . Non giova a nessuno, anzi costituisce un grosso pericolo per lo Stato, per l'Azienda, per la democrazia, per la Repubblica. In questo caso bisogna rendersi pienamente coscienti che dobbiamo affrontare il problema delle Aziende delle poste e telecomunicazioni in modo completamente diverso; e per conseguenza richiamo il discorso che abbiamo cercato di fare noi comunisti in occasione della discussione della Tabella n. 11. È un provvedimento, questo, che deve portarci tutti quanti insieme ad una riflessione maggiore, più approfondita, più decisa sui problemi delle Aziende delle poste e telecomunicazioni; è un provvedimento, anche, che lascia aperti dei problemi sui quali da tempo stiamo discutendo, per i quali però il Governo non sa proporre una soluzione e la Commissione, non è stata in grado, fino a questo momento, di farlo. Mi riferisco in modo particolare a tutti i problemi riguardanti il personale delle aziende appaltatrici, lo straordinario, l'esigenza di riconoscere ogni tipo di servizio prestato all'interno dell'Azienda postelegrafonica.

C'è poi un fenomeno che si sta espandendo; a Milano ed a Roma, per esempio, le aziende di distribuzione si stanno espandendo. . .

T O G N I , ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono aziende concessionarie delle Poste.

C E B R E L L I . Si possono dare tutte le giustificazioni possibili, ma ciò non toglie

che il problema rimane ed è un problema di svuotamento dell'Azienda delle poste e di allargamento dell'iniziativa privata. Si manifesta di conseguenza una tensione nel Paese a causa della crescente privatizzazione di un servizio pubblico e sociale, privatizzazione che non possiamo assolutamente né concepire né permettere. A questo riguardo anche la stampa non comunista ha rivolto forti critiche al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quindi non siamo più soli a fare questo discorso ed è ora che si tenga conto di tutto ciò.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si fissa un aumento fino al massimo del 4 per cento e noi sappiamo che non è sufficiente. È bene dirlo chiaramente, e avrei molto piacere se anche l'onorevole Ministro affermasse l'esigenza di affrontare il problema in altri termini. Infatti, con tale aumento si può arrivare ad 8.000-8.300 unità, quando ormai tutti sanno che per dare una prima soluzione seria bisognerebbe raggiungere il numero di 16-17.000 ed è per questo che, in occasione della discussione sul bilancio, si è accennato ad un aumento del 10 per cento.

Certamente, la grossa crisi dei centri di Milano e Roma non potrà essere risolta con aumenti di personale così ridotti, e la questione investe la politica svolta dalle aziende delle poste e delle telecomunicazioni.

Nell'articolo 1 si determinano condizioni particolari per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sulle quali non abbiamo nulla da eccepire. A questo punto però si può sollevare una questione: noi determiniamo, all'interno del settore telefonico italiano, un trattamento economico discriminante in quanto i dipendenti dell'Azienda di Stato vengono trattati in un modo e quelli dell'azienda privata in un altro. Tutto ciò non può che scatenare quella spinta corporativa a cui si faceva cenno prima. Per evitare tutto questo bisognerà arrivare, nel contesto di una ristrutturazione dei diversi settori telefonici, ad una risistemazione dell'inquadramento e del trattamento del personale.

Sarebbe intenzione del mio Gruppo presentare alcuni emendamenti sul disegno di legge in discussione. Cito i due più importan-

ti: quello riguardante i cosiddetti mansionisti e l'altro concernente l'indennità per i servizi viaggianti. In apertura di discussione l'onorevole Ministro ha fatto una dichiarazione tendente appunto a trasferire gli emendamenti al disegno di legge n. 1250 nel n. 1249. Siamo d'accordo che gli emendamenti interessanti l'indennità per i servizi viaggianti ed i « mansionisti » vengano discussi in occasione dell'esame del provvedimento di legge n. 1249, soprattutto in considerazione che il disegno di legge all'ordine del giorno è in forte ritardo attendendosene il varo dal settembre-ottobre dello scorso anno; è necessario quindi compiere almeno un atto che dimostri al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'attenzione del Parlamento per il problema.

Con le riserve che ho cercato di esprimere e con l'accordo di trasferire gli emendamenti sul disegno di legge n. 1249 diamo il nostro voto favorevole.

S A M M A R T I N O . Prendo la parola solamente per esprimere la nostra adesione senza riserve al provvedimento in esame, per plaudire alla relazione del senatore Santonastaso e sottolineare che, finalmente, il disegno di legge, pur non soddisfacendo tutta la gamma delle varie categorie e ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, conferma tuttavia la volontà di snellimento delle procedure dei passaggi da un ruolo all'altro dei dipendenti dell'Amministrazione postale i quali, pur avendo le stesse funzioni e mansioni, sino a questo momento sono stati divisi in veri e propri compartimenti stagni.

E tanto più siamo favorevoli al presente provvedimento, perchè avremo presto la possibilità di integrare le odierne carenze, quando verrà al nostro esame il disegno di legge n. 1249, già approvato dalla Camera dei deputati.

A R N O N E . Non desidero fare un lungo discorso, ma esprimere soltanto sgomento e ammirazione per i miei colleghi a cui si richiedono, direi, qualità di tipo rinascimenta-

le, se si pensa quali e quante cognizioni esigano argomenti che spaziano dalla TV e radio in genere alla costruzione di aeroporti.

Il Gruppo socialista si dichiara favorevole al provvedimento, che ritiene necessario per le ragioni testè esposte dal senatore Cebrelli, e che è stato sollecitato dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e dagli utenti che, lamentando la disfunzione dei servizi, richiedono la loro efficienza per favorire l'attività economica dei singoli, degli enti e dello Stato. In questi giorni la stampa ci ha fatto conoscere notizie allarmanti: alludo ai 7.000 « espressi » che sono stati bloccati e che si stanno distribuendo con ritardo, per cui cittadini partecipanti a concorsi hanno perduto un'occasione di lavoro molto desiderata, mentre avrebbero potuto ottenere un rinvio, contestato per la richiesta giunta in ritardo.

Alla luce di queste considerazioni, con l'auspicio che il provvedimento possa risolvere problemi annosi, sono altresì d'accordo con il senatore Cebrelli che essi non saranno completamente definiti dal disegno di legge che stiamo trattando, ma solo avviati a soluzione.

Concludendo, siamo favorevoli al provvedimento n. 1250 con alcune riserve ed osservazioni anche di carattere procedurale.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione.* In sostanza, esiste unanimità sul presente disegno di legge da parte degli oratori intervenuti. Qualche critica è stata sollevata in merito all'efficienza dei servizi postali e si è affermato che tale disfunzione porta al conseguente sviluppo delle aziende private per il loro maggiore efficientismo. Da tutto ciò il senatore Cebrelli ha tratto la conclusione che si renda necessaria una ristrutturazione di tutta la dotazione organica del personale delle poste e dei telefoni ed un miglioramento nel lavoro straordinario per raggiungere l'obiettivo di una migliore — anzi totale — pubblicizzazione del servizio.

Ora, sulla determinazione di tale pubblicizzazione noi siamo completamente d'accordo.

Anche noi riteniamo necessario che la ristrutturazione avvenga al più presto, tanto è vero che l'originario disegno di legge prevedeva l'adeguamento automatico delle dotazioni organiche. In questa sede, quindi, non possiamo che raccomandare al Governo, visto che l'adeguamento automatico dell'organico ha riportato parere negativo dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati, di portare avanti al più presto il discorso sulla ristrutturazione proposta dal senatore Cebrelli.

Per quanto riguarda, infine, l'accusa mossa al provvedimento di essere parziale, ritengo che almeno in parte esso debba ritenersi tale. Per questa ragione richiamiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità che un provvedimento organico venga presentato al più presto onde superare le spinte corporative lamentate dal collega Cebrelli. Non ho altro da aggiungere.

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ringrazio prima di tutto il Presidente per avere messo all'ordine del giorno, con tanta rapidità, i provvedimenti tanto attesi. Ringrazio il senatore Santonastaso per la sua lucida, chiara e precisa relazione che ha espresso quella che è la valutazione di ciascuno di noi, più o meno, quando si astragga da certe considerazioni particolari che, ad esempio, il Ministro è obbligato a tener presenti. Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti e che, di massima, hanno dato il loro parere favorevole.

Ha ragione il collega Cebrelli quando dice che la situazione delle Poste è davvero deteriorata in una specie di amministrazione archeologica, superata. Ha perfettamente ragione, perchè per molti anni niente è stato fatto di concreto per adeguare queste strutture a quelle che erano le nuove esigenze e, diremmo, in una visione rivolta al futuro perchè noi non possiamo seguire, ma dobbiamo precedere e prevenire; tanto più che questa Amministrazione (in questo momento ci limitiamo soltanto al settore delle poste e telegrafi) ha dei settori che veramente sono all'avanguardia del progresso e della tecnica del nostro Paese e del mondo intero.

Occorre indubbiamente procedere ad una riforma, ad un aggiornamento, ad uno snellimento dell'azienda, ed io fin dal primo giorno che ho avuto l'onore e l'onere di essere Ministro delle poste e delle telecomunicazioni mi sono proposto ciò. Ma prima di tutto occorrono gli strumenti, e gli strumenti sono tre leggi oltre a quella sull'indennità pensionabile, che io enuncio per prima, per poter dare al personale quella tranquillità senza la quale è difficile poter innovare. Occorre che quelle che sono le esigenze, riconosciute giuste anche dal Governo e recepite negli accordi che sono stati a suo tempo stipulati, siano tradotte in norme di legge. Una volta che queste siano state emanate certamente sarà più facile costruire, sopra questa nuova piattaforma, il nuovo ordinamento dell'Amministrazione.

A questo si aggiunga la riforma per la quale è stata costituita la Commissione mista paritetica la quale sta alacrememente studiando per elaborare un documento dal quale si possano trarre utili elementi per l'ammodernamento dell'Azienda postelegrafonica.

L'onorevole Cebrelli ha parlato altresì della spinta corporativa. Purtroppo nelle poste e telecomunicazioni le spinte corporative sono all'ordine del giorno, e sono molteplici le indennità straordinarie ed i compensi forfettari che vengono elargiti sulla base di vecchie norme la cui applicazione comporta sperequazioni notevolissime. Vi è, a parità di grado e a parità di lavoro, chi percepisce 500.000 lire al mese e chi 180.000. L'episodio dell'ufficio di Roma-ferrovia insegna. Da che cosa è causato? Dal fatto che le sette ore previste per regolamento sono ridotte a cinque ore; per le due ore rimanenti si vuole lo straordinario, e poi si pretende ancora il massimo del compenso forfettario, sì che normalmente un gruppetto di smistatori percepisce 200-250.000 lire al mese in più dello stipendio, mentre gli altri non prendono niente; lo stesso gruppetto è quello che tiene, spesso, bloccati gli uffici postali di Roma Termini. Voi avete detto — e su questo avete ragioni in linea di principio —: non ricorrete alle agenzie private;

ma ciò è difficilmente attuabile in questo momento. Io sono ben lontano dall'auspicare un incremento delle attività espletate dalle agenzie private; ma a parte che sono tutte concessionarie, già controllate dal Ministero, sta di fatto che i direttori provinciali a Genova, a Milano e a Roma, se hanno voluto, a un certo momento, soddisfare un minimo di utenza, hanno dovuto ricorrere a tali agenzie.

L'incresciosissima vertenza degli uffici postali di Roma Termini, che noi auspichiamo possa chiudersi al più presto, si collega a un altro fatto: abbiamo dei locali nuovi alla Magliana, i quali sono idonei sotto ogni punto di vista, come hanno riconosciuto sia un ispettore del Ministero della sanità sia l'ufficiale sanitario (abbiamo cioè fatto eseguire tutti i controlli del caso); ciononostante gli smistatori di Roma Termini non si vogliono recare in questi locali nuovi e moderni perchè a Roma Termini non sottostanno ad un efficace controllo. Quando invece le circa duemila unità che in atto prestano servizio presso detto ufficio verranno suddivise, i controlli potranno essere più efficienti e la disciplina maggiore. Non voglio polemizzare, ma potrei arrivare a dettagli veramente sconcertanti, che dimostrano come veramente ci sia molto da rivedere nell'Amministrazione, e come questo inconveniente si sia verificato nel tempo con la corresponsabilità di tutti, compresi anche i sindacati i quali ufficialmente, sono contrari agli straordinari, sono contrari al *forfait*, cioè a tutte le forme di incentivazione, che portano a sperequazioni tra il personale (anche se non so fino a che punto questo sia realmente il loro pensiero); sta di fatto che noi affrontiamo questo problema perchè il disegno di legge sull'indennità pensionabile già limita lo straordinario ad un massimo di 80.000 lire al mese, riducibili nel tempo. Si dovrà pervenire alla perequazione del trattamento economico e solo allora potremo tranquillizzare questo nostro personale, che nel complesso è veramente benemerito e meritevole della nostra gratitudine.

Per venire al disegno di legge, tre sono i punti importanti: uno è quello sull'aumen-

to delle dotazioni organiche. Vorrei dire che è spiacevole che all'altro ramo del Parlamento la 1^a Commissione non abbia accolto l'adeguamento automatico; però l'articolo 1 va letto insieme con l'articolo 2. L'articolo 2 stabilisce il passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio, per gli uffici locali, alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione. Voi sapete, infatti, che il personale dell'Amministrazione è diviso in due settori: il settore ULA che presta servizio negli uffici locali, e il settore dell'Amministrazione vera e propria.

Per inciso, faccio presente che, se fosse possibile — perchè anche qui ci sono fortissime spinte corporative in quanto, chi si trova in una posizione di privilegio non vuol mettere in comune quello che ha avuto — vorrei arrivare, naturalmente senza sacrificare nessuno, all'eliminazione di queste duplicazioni di regolamentazione tenendo fisso il principio, ora riconosciuto soltanto per il personale ULA, dell'adeguamento automatico.

Ora, ad esempio, è stato espletato un concorso per 362 posti, però con una disposizione che fu approvata proprio da questa Commissione, di cui avevo allora l'onore di essere presidente, l'Amministrazione può assumere gli idonei fino alla copertura del fabbisogno, che, dopo il bando del concorso è salito da 362 a 6.000 posti.

Siccome, peraltro, c'è la possibilità del passaggio dai ruoli ULA a quelli tradizionali nei luoghi dove gli uffici locali sono trasformati in « uffici principali », noi seguiremo questo orientamento, dato anche che da molti anni ciò non sta avvenendo. Molti uffici in Italia, infatti, possono essere riconosciuti « principali »: per esempio, a Viareggio non mi pare che esista un « ufficio principale » e allora noi trasformeremo l'ufficio locale in « ufficio principale » con conseguente passaggio del personale nel relativo ruolo.

Per la parte più delicata, che riguarda il personale, si pongono due problemi: numero ed efficienza. Noi, mentre da un lato cerchiamo, attraverso l'eliminazione delle cau-

se, di aumentare l'efficienza, dall'altro adeguiamo il numero alla necessità snellendo, tra l'altro, la procedura concorsuale. Fino ad oggi, per esaurire un concorso, occorreva un anno e mezzo, ma ora vi assicuro che — dopo l'approvazione del disegno di legge — il prossimo concorso verrà espletato in tre mesi per mezzo dei cosiddetti *tests* selettivi. Svolgeremo inoltre un altro concorso per diplomati, perchè questa è stata finora la categoria più sacrificata.

Per quanto concerne la parte relativa al trattamento economico, non mi dilungo perchè ne abbiamo già parlato.

Vi sarò grato se vorrete onorare il Ministero con l'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, che costituirà il primo dei quattro mattoni che formeranno la base sulla quale realizzare un diverso e più efficiente ruolo dell'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare un piccolo commento, come membro della Commissione, su una piccola parte delle dichiarazioni sempre profonde dell'onorevole Ministro, e precisamente sui *tests* o *quiz*, come strumento di scelta, per coloro che vogliono diventare dipendenti dello Stato. È chiaro che si tratta di un arrangiamento per evitare perdite di tempo perchè il valore di tali prove, secondo un giudizio piuttosto diffuso, è molto esiguo.

S A N T A L C O . Esiste una formula per spingere i giovani a studiare: assumere tutti coloro che negli ultimi tre anni hanno conseguito una determinata media.

A R N O N E . Non è una garanzia di obiettività!

P R E S I D E N T E . La formula non mi pare molto opportuna in un momento in cui si parla addirittura di abolire i voti scolastici. Comunque, io ho voluto dire che si sono adottati i *quiz* perchè non si è trovato un sistema più rapido di svolgimento del concorso, ma nessuno pensa che la scelta fatta in questo modo dia la possibilità di assumere gli elementi migliori.

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

(Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

(È approvato).

Art. 2.

(Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni).

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonché i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.

Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo iscrit-

to di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

(È approvato).

Art. 3.

(Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo).

In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da appor- tare in aumento.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.

I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 4.

(Snellimento di alcune procedure concorsuali).

Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche inizia-

8ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

li delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di *tests* la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilità.

I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

(*E approvato*).

Art. 5.

(*Premio industriale*).

Con effetto dal 1º gennaio 1973 le tabelle A e B, di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e richiamate dall'articolo 28 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

(*Trattamento economico di missione*).

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle C, D, E, F e G, annesse alla presente legge.

Il trattamento economico, di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso.

L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291, è dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi.

Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località viciniori, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo.

L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennità spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.

(*E approvato*).

Art. 7.

(Ritenute erariali e assistenziali).

Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

(È approvato).

Art. 8.

(Modificazioni all'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche).

All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondenti ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di ammi-

nistrazione, di concerto con il Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 9.

(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre Amministrazioni o enti pubblici).

Alla spesa per il personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione statale, cui il personale stesso appartiene, l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

(È approvato).

Art. 10.

(Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376).

Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ».

(È approvato).

Art. 11.

(Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi).

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970,

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

n. 10, è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).

Gli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 - Tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975.

(È approvato).

Art. 12.

(Copertura della spesa).

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:

a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lire 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle annesse al disegno di legge, delle quali do lettura:

TABELLA A.

PREMIO INDUSTRIALE

Raggruppamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, <i>escopost</i> e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli	

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
	uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza	1.200
4	Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
5	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario VR - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio VR - Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo A - Controllore cassa provinciale	1.200
6	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina PT - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CCTT - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno di ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale VR e depositi vari - Ordinatore VR - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gruppi B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	760
7	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Caposezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gruppi D ed E - Dirigente agenzia ULA - Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)	600

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
8	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
9	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapioghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capocamerata portalettere - Capozona - Caposquadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
10	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260, 262, 293 e 302) - Stenotipista	480
11	Sportellisti promiscui ed altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480
12	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti) .	400
14	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale direttivo inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

(È approvata).

TABELLA B

PREMIO INDUSTRIALE

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione - Dirigente di reparto presso l'amministrazione centrale e di divisione presso l'ispettorato di zona	1.400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circoscrizionale	1.200
4	Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	760
5	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del deposito centrale materiali	1.200
6	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di seconda classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
7	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale	760
8	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici te-	

Raggrup- pamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
	telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)	600
9	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
10	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
11	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302) - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480
12	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Agenti addetti nelle sale di commutazione all'accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
14	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti) .	400
15	Personale addetto ai servizi di anticamera compreso ascensorista)	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente Tabella non spetta al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente Tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973.

(3) Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

(È approvata).

TABELLA C

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

1) Direttore generale di azienda autonoma . . .	L.	15.000
2) Dirigenti generali	»	12.500
3) Dirigenti superiori; primi dirigenti; ispettori generali; direttori di divisione e qualifiche equiparate	»	10.500
4) Direttori di sezione e qualifiche equiparate	»	9.000
5) Consiglieri e qualifiche equiparate	»	8.000

(È approvata).

TABELLA D

CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti . . .	L.	10.500
2) Segretari principali e qualifiche corrispondenti	»	9.000
3) Segretari e qualifiche corrispondenti	»	7.000
4) Coadiutori superiori e qualifiche corrispondenti	»	9.000
5) Coadiutori principali e qualifiche corrispondenti	»	7.000
6) Coadiutori e qualifiche corrispondenti	»	6.000
7) Commessi capi e qualifiche corrispondenti	»	5.500
8) Commessi e qualifiche corrispondenti	»	5.000

(È approvata).

TABELLA E

CARRIERE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

1) Dirigenti superiori di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo A; dirigenti superiori di esercizio ASST e assimilati	L.	10.500
2) Dirigenti di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo B e C; dirigenti di esercizio ASST e assimilati	»	9.000
3) Revisori di esercizio p.t. e ASST e assimilati	»	7.000
4) Dirigenti di ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo D; dirigente di commutazione e assistenti superiori di commutazione e assimilati	»	9.000
5) Capi ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali ULA; assistenti di commutazione e assimilati	»	7.000
6) Operatori di esercizio e assimilati; operatori ULA; operatori telefonici e assimilati	»	6.000
7) Sorveglianti capi, portalettere e assimilati; portalettere superiori ULA; portalettere ULA e assimilati; smistatori capo, smistatori principali e assimilati	»	5.500
8) Fattorini e assimilati; fattorini ULA e assimilati; smistatori e assimilati	»	5.000

(È approvata).

TABELLA F

PERSONALE OPERAIO

1) Capi operaio, operai specializzati e operai qualificati	L.	5.500
2) Operai comuni e operai apprendisti	»	5.000

(È approvata).

TABELLA G

PERSONALE NON DI RUOLO E PERSONALE INQUADRATO NEL
RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE
22 DICEMBRE 1960, N. 1600

1) *Personale non di ruolo*

Prima categoria	L.	7.000
Seconda categoria	»	6.000
Terza categoria	»	5.500
Quarta categoria	»	5.000

2) *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento
di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370	L.	7.000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 245	»	6.000

(È approvata).

SANTALCO. Onorevole Presidente, prendo brevemente la parola per dichiarazione di voto. Ribadisco quanto ho già detto in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e cioè che condivido pienamente l'impostazione del Ministro. Desidererei inoltre che, mentre il Parlamento ed il Governo vanno incontro alle obiettive e legittime necessità del personale delle poste e delle telecomunicazioni (il discorso vale per tutti i dipendenti dello Stato) alla stessa maniera lo Stato deve pretendere dai suoi dipendenti che facciano il loro dovere, consapevoli di essere al servizio della comunità. Altrimenti non si può andare avanti e nel momento in cui si cadrà nel caos i primi a pagarne le spese saranno i lavoratori.

Sono contento che il Ministro si sia avviato su questa strada dal giorno in cui si è

insediato col suo discorso ai funzionari all'EUR e che abbia ribadito quel suo intendimento nel rispondere agli interventi dei colleghi in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge. Considero necessario che ognuno faccia il proprio dovere al servizio di una società che fa tanti sacrifici per mantenere le strutture democratiche del Paese. Ho finito, grazie.

PRESIDENTE. Tutto questo anche in base all'articolo 98 della Costituzione, che al primo paragrafo stabilisce che i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della nazione, ed al principio generale che ogni patto deve essere rispettato con lealtà.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (1251) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole. Anche la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, ma con osservazioni. Ne do lettura:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che l'articolo 10 sia modificato come segue: "All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 200 milioni per la Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi iscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Prego il senatore Santonastaso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T O N A S T A S O, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in discussione già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1º agosto 1973 (atto Camera n. 1416, allegato 2), mira a soddi-

sfare adeguatamente le esigenze, in sempre maggior aumento, dei servizi di telecomunicazioni; tende inoltre a garantire la funzionalità degli impianti telex radiotelegrafici, e telefonici, tanto necessari per la nostra moderna società, altamente industrializzata e in continua evoluzione.

Attraverso questo disegno di legge si apportano modifiche alla dotazione organica di alcune tabelle del personale, si prevedono concorsi riservati ed inoltre si provvede a regolamentare l'orario di lavoro per determinate categorie di dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ciò consentirà alle aziende stesse di provvedere, quanto più proficuamente possibile, all'esercizio ed alle manutenzioni degli impianti in parola, il cui ruolo è di fondamentale importanza in uno Stato moderno, ove i rapporti internazionali e quelli tra i facenti parte della collettività nazionale, oggi come oggi sempre più in continuo aumento, postulano la necessità di soddisfare adeguatamente le numerose richieste dell'utenza.

Tre sono i punti fondamentali del presente provvedimento. Il primo, stabilisce gli aumenti degli organici e le correlative diminuzioni negli altri ruoli; il secondo tende ad assicurare la copertura degli aumenti che si intendono apportare nell'organico; il terzo mira a regolamentare l'orario di lavoro del personale postelegrafonico in genere.

In effetti, per il primo punto il disegno di legge prevede: 1) un aumento per complessivi 616 posti dell'organico delle tabelle XV e XVI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077 (modificate in virtù dell'applicazione dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325) riguardante rispettivamente il personale radiotelegrafista e radioelettricista dell'Amministrazione postelegrafonica, nonché quello addetto alle officine postelegrafoniche (articolo 1, primo comma); 2) l'anticipo al 1º gennaio 1973 dell'aumento di 490 posti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dalla tabella IV (segretari) allegata alla legge 4 agosto 1971, n. 736, aumento che peraltro è

stato già stabilito al 1º gennaio 1975 dalla menzionata legge n. 736 (articolo 1, secondo comma); 3) l'anticipo al 1º gennaio 1973 dell'aumento di 356 posti dell'organico del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dalla tabella X (dirigenti tecnici) allegata alla citata legge n. 736, oltre ad un aumento, sempre con decorrenza dal 1º gennaio 1973, di 732 posti nella medesima tabella (articolo 1, secondo comma); 4) la riduzione delle dotazioni organiche delle tabelle XII e XIII (operatori telefonici e tecnici di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). La riduzione è resa possibile a causa delle trasformazioni che la rete telefonica nazionale ha subito, per le conseguenti mutate esigenze dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, per cui è richiesto l'impiego quasi esclusivo di personale appartenente alla carriera di concetto (articolo 1, secondo comma); 5) la previsione, onde compensare eventuali eccedenze di impiegati facenti parte dell'organico di cui alle tabelle XII e XIII, della non copertura di un numero di posti corrispondente alle eventuali eccedenze, nelle qualifiche iniziali delle tabelle IV e X (articolo 5).

Per il secondo punto il disegno di legge prevede: 1) l'attribuzione dei posti recanti in aumento dal 1º gennaio 1973, e comunque vacanti alla predetta data nella citata tabella X, a coloro che siano risultati idonei in precedenti concorsi banditi per la qualifica iniziale di tale tabella ed il conferimento, attraverso concorso per titoli ed esami, di parte dei restanti posti vacanti nella menzionata tabella al personale delle tabelle XII e XIII, che già svolga, da almeno un anno, le specifiche mansioni di concetto (articolo 3); 2) l'attribuzione dei posti disponibili alla data del 1º gennaio 1973, della citata tabella IV agli idonei di precedenti concorsi. Gli eventuali restanti posti sono attribuiti, in misura dell'80 per cento, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, riservato al personale appartenente alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data del bando, sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ar-

ticolo 4); 3) la sistemazione, entro i limiti delle vacanze di organico risultanti nelle tabelle XI e XII del personale inquadrato a norma del terzo ultimo comma e seguenti dell'articolo 50 della legge n. 325 del 1968 (articolo 6); 4) l'attribuzione dei posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge, nella qualifica iniziale dei ruoli tecnici dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, agli idonei dei concorsi tuttora in fase di espletamento e da bandire con successivi decreti (articolo 8).

Per il terzo punto il disegno di legge prevede: 1) la riduzione da 40 ore settimanali a 6 ore giornaliere, e ciò per la gravosità del servizio espletato, per l'orario cui è obbligato il personale che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico con impiego di cuffia (articolo 2); 2) l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica, emesso su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, delle norme di attuazione concernenti la disciplina dell'orario di lavoro. Dette norme, inoltre, potranno prevedere, e ciò per la particolare organizzazione dei servizi postelegrafonici, che il servizio eventualmente eccedente l'orario d'obbligo settimanale, nel limite massimo di due ore, potrà essere cumulato e compensato con la concessione al personale interessato di giornate di recupero in prolungamento di riposo settimanale (articolo 7).

Infine è opportuno ricordare che la 5ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 2 ottobre 1973, ha espresso il proprio parere favorevole sul disegno di legge a condizione che l'articolo 10 venga modificato secondo il testo di cui ha già dato lettura il Presidente.

Per concludere, quindi, questo disegno di legge mira alla ristrutturazione dell'azienda dei telefoni al fine di dare ad essa la migliore efficienza richiesta. Debbo però rilevare che tale provvedimento di legge dà luogo a qualche spinta corporativa, nel senso che mentre al personale tecnico del gruppo

8ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

C si dà la possibilità di passare alla carriera di concetto attraverso un semplice corso, per il personale esecutivo — sempre di gruppo C — la stessa facoltà è subordinata al possesso di un titolo di studio di secondo grado, cosa questa che sta creando notevoli malumori nell'ambito del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con riserva di presentare adeguati emendamenti in materia di discussione del disegno di legge n. 1249, invito la Commissione ad approvare, nella stesura attuale, il disegno di legge in argomento.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Santonastaso per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A R N O N E. Interverrò brevemente per dichiararmi d'accordo col relatore, che ha fatto una valida esposizione, e con le riserve da lui espresse in relazione ad alcuni punti del disegno di legge. Debbo inoltre avanzare un dubbio sulla ortodossia procedurale e sulla convenienza di seguire l'*iter* accennato dal relatore. Come si può infatti approvare un disegno di legge che prevede determinate norme e dichiarare di volerle superare tra 7-8 giorni? Non vorrei che la Commissione cadesse in un atto di ingenuità (come è accaduto alla competente Commissione della Camera) per cui nello stesso momento in cui si approva l'articolo 4, punto *b*), in cui si stabilisce che è richiesto il diploma di istituto superiore di secondo grado, si accetta un ordine del giorno in cui il Ministro viene impegnato a rivedere le condizioni di accesso allo stesso tipo di concorso. Sollevo l'argomento perchè — a mio avviso — attiene anche alla materia procedurale. Soprattutto, se mi è consentito di entrare nel merito, vorrei dire che esiste molto fermento tra i dipendenti dell'Amministrazione e potrei anche essere d'accordo che talvolta il fermento può essere frutto di spinte corporative, cui ha accennato il senatore Cebrelli, o di valutazioni non perfettamente serene, ma questa volta mi pare invece che esso abbia un fondamento. Ho parlato con alcune delegazioni di dipenden-

ti — come d'altra parte anche lei, onorevole Presidente, ha voluto molto saggiamente incontrarsi con alcuni esponenti sindacali — che mi hanno detto che quando hanno fatto il concorso erano convinti di accedere alla carriera esecutiva col possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado ma con la certezza di poter migliorare in seguito la carriera, così come è nella prassi convalidata anche da alcune leggi abbastanza recenti (18 marzo 1968, n. 249; 28 ottobre 1970, n. 775; 18 febbraio 1973) che hanno consentito al personale di accedere ai concorsi di grado superiore.

D'altra parte, ed i colleghi me lo consentono, da varie parti politiche non viene più accettata la mitizzazione del titolo di studio e tutti sappiamo come vanno oggi le scuole in Italia e non solo da oggi (io stesso ho insegnato per moltissimi anni). La scuola, in effetti, non può garantire esattamente la graduatoria di merito tra coloro che studiano; d'altro canto noi vediamo il caso di dipendenti, anche nell'ambito del Senato, che pur avendo solo un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, perchè provenienti da famiglia non abbiente, sono egualmente elementi validissimi ed alcune segretarie, ad esempio, superano in capacità molti altri dipendenti della stessa amministrazione aventi il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed anche il diploma di laurea.

Concludendo, non vorrei che i motivi di carattere procedurale fossero in contrasto con quanto ci accingiamo a fare, giacchè lo stesso relatore mi trova d'accordo con quanto ha detto sulla presentazione di emendamenti circa i concorsi previsti all'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Prima di dare la parola al senatore Cebrelli, poichè è stato fatto cenno dal senatore Arnone alla questione procedurale, vorrei chiedere se l'ordine del giorno — che alla Camera è stato presentato nella seduta del 1° agosto 1973 in Commissione, in sede legislativa, ed è stato accolto dal Governo come raccomandazione — sia stato qui presentato. Se non fosse

stato presentato, la questione non sorgerebbe.

In definitiva, abbiamo un testo legislativo che è un testo cogente; poi vi è un ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento, che è un testo esortante.

Qualora l'esortazione fosse di un solo ramo del Parlamento è chiaro che il suo valore verrebbe ad essere notevolmente diminuito. È vero quello che lei, senatore Arnone, ha detto: qualora noi dovessimo anche qui seguire la stessa procedura e, prima della votazione del testo legislativo, approvassimo l'ordine del giorno, evidentemente saremmo in una condizione di incongruenza; ma ciò che, in ogni caso, avrebbe valore sarebbe la legge, non l'ordine del giorno.

A R N O N E . Mi consenta una precisazione; la legge, se viene approvata come lei dice, ha valore cogente. Ma, nelle premesse di questa seduta, ci siamo riservati di convogliare gli emendamenti, che si ritenevano opportuni, sul provvedimento che probabilmente discuteremo la prossima settimana e dallo stesso relatore abbiamo saputo che uno degli emendamenti che si intendono presentare al disegno di legge numero 1249 riguarda le modalità di accesso al concorso previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1251 che, qualora noi oggi votassimo nel testo integrale attualmente a nostra disposizione, sarebbe in netto contrasto e direi addirittura in contrapposizione logica con la riserva mentale, che esprimiamo, di modificarlo subito dopo.

P R E S I D E N T E . Però c'è un altro pericolo: che se per ipotesi la legge che approviamo oggi fosse pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo quella che approveremo la settimana ventura — e queste cose, purtroppo, capitano — ci troveremo davvero in una situazione incresciosa. Pertanto la questione da lei sollevata, per una retta comprensione di quello che noi, come legislatori, compiamo, è pienamente valida.

A R N O N E . Ma io non intendo fermare il disegno di legge: sono favorevole!

P R E S I D E N T E . È da considerare che, se il testo legislativo dice una cosa e un ordine del giorno ne dice un'altra, è ovvio che ha validità soltanto il primo, ma noi incorriamo in una incongruenza.

C E B R E L L I . Onorevole Presidente, bisogna tentare di non essere incongruenti; noi non possiamo assolutamente accontentarci dell'ordine del giorno, anche se viene accolto pienamente non attraverso l'invito, ma con l'impegno del Governo. Non possiamo accontentarci e non ne saremmo soddisfatti perchè l'ordine del giorno non risolverebbe il problema. Si tratta di una preoccupazione non soltanto nostra, ma anche dei colleghi democristiani perchè è una questione di giustizia. D'altra parte, oltre alle cose che lei, onorevole Presidente, molto opportunamente ha detto poc'anzi; la nostra preoccupazione è anche un'altra: stando al discorso fatto in apertura di discussione dovremmo trasferire sul disegno di legge n. 1249 questi emendamenti, cioè dovremmo trasferire su un provvedimento di tutt'altra materia emendamenti che riguardano la possibilità di accesso ai concorsi. Non ho cognizioni tecniche sufficienti per poter dare una risposta adeguata, ma è chiaro che bisogna trovare la soluzione in questa sede, altrimenti il disegno di legge n. 1251 non può procedere.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla alla Commissione.* Comunque, il provvedimento deve tornare alla Camera.

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Onorevoli senatori, mi rendo conto delle osservazioni che sono state qui fatte, però ricordo che alla Camera furono approvati, contemporaneamente, l'ordine del giorno come raccomandazione (e ciò significa porre all'attenzione il problema per il momento nel quale è possibile realizzare quanto viene raccomandato) e questo disegno di legge. Il che vuol dire che la volontà prevalente della Commissione è rappresentata non dall'ordine del giorno, ma dal disegno di legge. D'altra parte mi trovo

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

di fronte a un preciso impegno assunto col personale di far passare *sic et simpliciter* questo provvedimento così come è, senza la minima modifica. Se una modifica dovesse intervenire, mi vedrei costretto a portare il disegno di legge in Assemblea perchè, ripeto, non posso accettare alcuna modifica, di nessun genere. Voi sapere che in merito esiste anche un impegno scritto con le organizzazioni sindacali.

A R N O N E . Mi scusi, onorevole Presidente, se prendo ancora una volta la parola, ma desidero ulteriormente chiarire non solo il mio pensiero, ma anche la mia volontà. Ho detto che non intendo fermare assolutamente il disegno di legge: non vorrei che mi si fraintendesse. Conosco perfettamente gli impegni presi, sui quali sono d'accordo; ho voluto soltanto avanzare una perplessità che m'induce a chiedere se esiste qualche possibilità di superarla; ho accennato all'ordine del giorno, direi quasi come primo fatto storico che mi ha portato a queste considerazioni. Ma io voglio collaborare col Ministro, col Presidente e coi colleghi della Commissione per superare qualcosa che non è perfettamente ortodosso: se c'è una possibilità, perchè non sfruttarla? Io sono perfettamente convinto che è opportuno approvare il disegno di legge questa mattina, tanto è vero che non presento alcun emendamento; però, date le premesse e gli emendamenti di cui lo stesso relatore ha parlato, mi chiedo se non sia opportuno evitare, in qualche modo, questa riserva mentale che, mi pare, sia di tutta la Commissione.

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sembra che queste difficoltà siano state superate, se la Camera ha approvato quel testo!

A R N O N E . D'accordo, ma lei alla Camera non disse che si riservava di accettare quegli emendamenti per il disegno di legge n. 1249!

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Evidentemente la situazione è migliorata, adesso.

A R N O N E . È migliorata, però in contrasto con la cogenza della legge!

T O G N I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Se arriviamo, e io credo che sia difficile, a modificare il disegno di legge n. 1249 (e dico che sarà difficile perchè so che le organizzazioni sindacali, o almeno una parte di esse, sono estremamente contrarie ad una modifica in quel senso), bisogna riconoscere anche un fatto: l'Azienda dei telefoni di Stato è una amministrazione che, con tutte le concessionarie (vedi i controlli che deve fare per le trasmissioni via satellite), ha bisogno di personale altamente specializzato, tanto è vero che noi arriveremo, a un certo momento, a fare dei concorsi per soli laureati, perchè non è possibile affidare materiale e servizi, di una delicatezza estrema e di un costo enorme, soprattutto ora con gli impianti che stiamo realizzando e che quanto prima andranno in funzione, a personale che non abbia una adeguata cultura e preparazione.

Resta poi da vedere se sarà possibile prendere in considerazione nel disegno di legge n. 1249 la proposta che è stata fatta.

P R E S I D E N T E . A questo punto, collega Arnone e colleghi tutti, a me sembra che bisogna tener conto di quello che ha detto l'onorevole Ministro, e cioè che non accetta l'emendamento perchè non può accettare che a determinati gradi acceda personale che non abbia determinate qualifiche di studio.

Io mi auguro, come Presidente, che sia possibile arrivare ad una soluzione, perchè vi è evidentemente un'attesa da parte del personale interessato, dal momento che è stato approvato da un ramo del Parlamento l'ordine del giorno di cui si è parlato. Ma faccio presente che oggi, a mio giudizio, non potrà concludersi l'*iter* del disegno di legge, perchè la questione della modifica all'articolo 10 non è superabile. E lo spiego. L'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati recita:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in lire 500 milioni per l'Amministrazione autonoma delle poste

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvedono con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge è stato presentato il 12 dicembre 1972, quando era pendente lo stato di previsione della spesa per il 1973. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro vi è un capitolo, il 3523, nel quale sono indicate le somme accantonate per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Ora, il 31 luglio di quest'anno è stato presentato il disegno di legge n. 1226 che riguarda il bilancio del 1974. Se noi dovessimo approvare il testo dell'articolo 10 come ci è pervenuto dalla Camera, copriremmo la spesa per il 1973, ma non la copriremmo per il 1974, e occorrerebbe una legge apposita per attribuire i 700 milioni di onere al bilancio delle Poste. Se non dovessimo accettare l'osservazione fatta dalla 5^a Commissione, pur trattandosi di una spesa ordinaria, non copriremmo, come ho detto, tale spesa per il 1974 e, a mio avviso, il Presidente della Repubblica respingerebbe la legge perchè in essa è prevista una spesa senza copertura.

C E B R E L L I . Ci troviamo, in effetti, di fronte a due problemi: il primo, sollevato dal collega Arnone, è un problema politico, sostenuto anche dalla mia parte, che riguarda la possibilità per coloro che hanno sei anni di anzianità di servizio e il diploma di primo grado di accedere ai concorsi; il secondo, posto dalla 5^a Commissione, è un problema tecnico di bilancio.

Ora, io pongo una domanda: i due problemi sollevati, quello politico di giustizia nei confronti di una parte di dipendenti del Ministero e quello tecnico di bilancio,

possono risolversi contemporaneamente in un unico dispositivo?

P R E S I D E N T E . Collega Cebrelli, per la parte tecnica, il problema non può essere trasferito ad un altro disegno di legge, perchè questo non lo consente la Costituzione. A mio giudizio, come ho già detto, il Presidente della Repubblica respingerebbe il provvedimento, se il Parlamento lo approvasse, perchè non vi è copertura per un esercizio finanziario; la Corte dei conti, d'altra parte, non registrerebbe alcun pagamento perchè non vi è un capitolo di spesa. Per quanto riguarda l'aspetto politico, non sono in grado di dire se il problema può essere trasferito nel disegno di legge n. 1249 che ha tutt'altro oggetto. Io le debbo dire che di teratologia legislativa ce n'è fin troppa. Ma qui l'indicazione della copertura è molto vaga e bisognerebbe tener conto, a mio avviso, del parere della 5^a Commissione, del seguente tenore: « La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 10 sia modificato come segue: " All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

T O G N I , *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Io vi pregherei di accettare il disegno di legge così com'è, salva facendo la modificazione della 5^a Commissione che evidentemente non si può ignorare, perchè è giusta. Per l'altra materia io, ripeto, ribadisco che un impegno assoluto non posso prenderlo; posso prendere impegno di discuterne con voi e le organizzazioni sinda-

cali, per la volta prossima, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1249 per vedere se è il caso di includervi anche questo argomento. Perchè, se viene accolta la mia proposta, la Camera dei deputati, trattandosi di una correzione di data, non può entrare nel merito, discute solo la data e quindi nella settimana prossima il disegno di legge sarà approvato; e così l'impegno con i sindacati viene mantenuto.

C E B R E L L I . Io faccio invece un altro tipo di ragionamento. Il disegno di legge deve comunque ritornare alla Camera per la modifica apportata dalla 5^a Commissione; tanto vale introdurvi il nostro emendamento. Sarà la cosa migliore perchè questo provvedimento oggi va alla Camera e prima della settimana prossima non sarà discusso. Fino al momento in cui verrà discusso, le organizzazioni sindacali e il Governo avranno la possibilità di incontrarsi e di discutere la questione per arrivare a una soluzione.

P R E S I D E N T E . Collega Cebrelli, il Governo ha già espresso il suo avviso.

T O G N I , *ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non posso accettare quell'emendamento.

A R N O N E . Io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e accetto la sua proposta.

S A N T O N A S T A S O , *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo sulla posizione del Governo, perchè noi dobbiamo dirci chiaramente che, a monte di tutto, c'è stata una contesa tra il Governo e i sindacati alla quale noi non possiamo partecipare. È chiaro però che il problema esiste e mi soddisfa l'impegno del Ministro di esaminare l'emendamento stesso. D'altra parte ho detto che avrei presentato l'emendamento, non ho detto che l'avrei presentato in questa sede. Questo è opportuno chiarire, in modo da sottolineare che la posizione del relatore rimane la stessa, così come è

stata all'inizio. La possibilità che ci ha offerto il Presidente, con la sua abilità in materia di bilancio, avrebbe potuto essere un ottimo *escamotage* se avessimo potuto affrontare il discorso in questa sede, non essendovi stato l'accordo con i sindacati. Ma stando così le cose, credo che si debba approvare il disegno di legge così com'è, tranne la modifica suggerita dalla 5^a Commissione in merito alla copertura finanziaria. Per quanto riguarda il mio emendamento, mi riservo di presentarlo in sede di discussione del disegno di legge n. 1249 che tratteremo successivamente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

(Variazioni tabelle organiche).

Le tabelle organiche del personale della amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni XV e XVI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con le modifiche apportate con decreto ministeriale 1° aprile 1972, n. 14655, emanato ai sensi dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, numero 325, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato A alla presente legge.

Le tabelle organiche del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici IV e X di cui all'allegato B alla legge 14 agosto 1971, n. 736, e le tabelle XII e XIII previste dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato B alla presente legge, con effetto per le tabelle XIII e XII, rispettivamente, dalla data dell'atto di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai successivi articoli 3, lettera b), e 4, lettera b).

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, passiamo all'esame degli allegati A e B, di cui do lettura:

ALLEGATO A

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA XV

QUALIFICHE	Posti
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista . .	61
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale	186 (a)
Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista .	213
Totale	<u>460</u>

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVI

QUALIFICHE	Posti
Dirigente di officina postelegrafica	161
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina poste- legrafica	722 (a)
Operatore tecnico di officina postelegrafica	722
Totale	<u>1.605</u>

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(È approvato).

ALLEGATO B

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA IV

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Segretario capo	93	226
Segretario principale	1.016	1.016
Segretario	1.149	1.016
Totale	2.258	2.258

TABELLA X (a)

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Dirigente tecnico superiore ed assimilato .	84	245
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilato	779 (b)	1.105 (b)
Revisore tecnico ed assimilato	1.591 (c)	1.104 (c)
Totale	2.454	2.454

(a) L'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è abrogato.

(b) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

(c) Un'aliquota dei posti da mettere a pubblico concorso di ammissione può essere conferita mediante concorsi riservati a candidati forniti del diploma di geometra.

Segue ALLEGATO B

TABELLA XII

QUALIFICHE	Numero posti
Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio	647
Operatore telefonico principale e assistente principale d'esercizio	3.585
Operatore telefonico	4.034
Totale	<u>8.266</u>

TABELLA XIII

QUALIFICHE	Numero posti
Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore tecnico superiore	20
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale	90
Operatore tecnico	90
Totale	<u>200</u>

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

(Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

L'orario giornaliero di servizio del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, è stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo

comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato l'inciso: « anche non continuative ».

(È approvato).

Art. 3.

(Concorso riservato di accesso alla tabella X dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1° gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella X di cui all'al-

legato *B* alla presente legge, fatti in ogni caso salvi i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 24 settembre 1971, numero 36798, possono essere conferiti, nella qualifica di revisore tecnico ed assimilato, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario o vice dirigente tecnico della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai vincitori del concorso a 70 posti di revisore tecnico, del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre 1971, numero 36798, in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 31 dicembre 1972 e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nella misura del sessantacinque per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esame alla qualifica iniziale, riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle XII e XIII, che, alla data del bando, svolgono da almeno un anno le attribuzioni di cui all'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso possono essere ammessi gli impiegati delle stesse tabelle XII e XIII, i quali, alla data del bando, svolgono, da almeno 18 mesi, le attribuzioni anzidette, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano muniti dell'attestato rilasciato dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la frequenza, con esito favorevole, di un corso di qualificazione tecnica per operatori di stazioni telefoniche in cavi coassiali o in ponti radio o di commutazione e segnalazione automatica

o di un brevetto di radiotelegrafista di 1ª classe. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie tecniche relative ai servizi di istituto e non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette punti su dieci.

Il personale di cui alla lettera *a)* del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b)*.

(È approvato).

Art. 4.

(Concorso riservato di accesso alla tabella IV dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti recati in aumento dal 1º gennaio 1973 e quelli comunque vacanti alla stessa data nella tabella IV di cui all'allegato *B* alla presente legge possono essere conferiti, nella qualifica di segretario, con decorrenza giuridica 1º gennaio 1973 ed economica dalla data del relativo provvedimento di nomina:

a) nell'ordine e secondo le rispettive graduatorie, agli idonei del concorso per titoli di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e agli idonei del concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica e carriera, banditi ai sensi, rispettivamente, del primo comma, n. 1 e del primo comma, n. 2 dell'articolo 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81. La nomina è disposta, a domanda degli interessati da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nella misura dell'ottanta per cento dei restanti posti, mediante concorso per titoli ed esami alla qualifica iniziale riservato agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenenti alle tabelle VI, XI, XII e XIII, che, alla data del bando, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative

ai servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma è inserito in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

(È approvato).

Art. 5.

(Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera *b*) e 4, lettera *b*) in corrispondenza delle unità di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato *B* alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato *B*.

Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con i Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore.

In dipendenza dell'aumento di posti apporato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1° gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 3, lettera *b*), se successiva al 1° gennaio 1975, è reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti già indisponibili nella tabella X.

Ai fini dell'applicazione del primo comma nonché del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(È approvato).

Art. 6.

(Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325).

Il personale inquadrato ai sensi del terzo comma e seguenti dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, trova posto nei limiti delle vacanze di organico risultanti dalle tabelle XI e XII di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, però, la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, già prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.

(È approvato).

Art. 7.

(Regolamentazione orario di lavoro).

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonché all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento, fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sarà ripartito in sei giorni, potrà prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, può essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

(E approvato).

Art. 8.

(Conferimento di posti ad idonei di concorsi pubblici).

I posti disponibili entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale del ruolo organico della tabella XII di cui all'allegato A della legge 14 agosto 1971, n. 736, nonché nella qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle dell'allegato A alla presente legge, possono essere conferiti rispettivamente agli idonei dei concorsi banditi per l'accesso alle qualifiche predette con decreti ministeriali 5 ottobre 1970, n. 2262, 29 aprile 1972, n. 2638, e 22 febbraio 1971, n. 2263, e da bandire con successivi decreti.

I posti disponibili, entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della tabella X di cui all'allegato B alla presente legge, possono essere conferiti agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 24 settembre

1971, n. 36798, e da bandire con successivi decreti.

(È approvato).

Art. 9.

(Modifica all'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81).

La lettera *b*) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituita come segue:

« *b*) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica ».

(È approvato).

Art. 10.

(Onere).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in lire 500 milioni per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvedono con una sovvenzione di pari importo del Tesoro, a fronte della quale sarà corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La 5ª Commissione ha suggerito, nel parere trasmessoci, un testo modificato dell'articolo 10, del quale do nuovamente lettura:

Art. 10.

(Onere).

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 200 milioni per l'Azienda di Stato per i ser-

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

vizi telefonici, le Aziende medesime provvederanno con sovvenzioni di pari importo del Tesoro, a fronte delle quali saranno corrispondentemente ridotti i fondi iscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè non vi sono osservazioni, metto in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

C E B R E L L I . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che ci asterremo dal votare il disegno di legge n. 1251. I motivi della nostra astensione sono facilmente comprensibili, facendo riferimento alla discussione poc'anzi conclusasi sull'emendamento riguardante quel gruppo di dipendenti che per motivi di giustizia chiede di poter accedere ai concorsi. Altro motivo è dato dal fatto che il disegno di legge, in quanto e per quanto si riferisce al problema generale dei concorsi, ci dà preoccupazioni, nel senso di utilizzare gli idonei, risultanti tali in precedenti concorsi. È indubbiamente una prassi necessaria stando ai gravi ritardi per quanto riguarda la dotazione dei reparti organici dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni.

Ma non possiamo far sì che questa prassi divenga una norma permanente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, perchè in tal modo daremmo luogo a due grosse carenze alquanto pericolose: anzitutto, cioè, verrebbe ad essere preclusa ad altri cittadini italiani la possibilità, che è poi un diritto, di partecipare ai concorsi; in secondo luogo, come diceva prima l'onorevole Ministro, le Aziende delle poste e delle telecomunicazioni, specie per quanto riguarda il settore dei telefoni, si avviano verso un processo di meccanizzazione, per cui si ha evidentemente bisogno, in certi gradi, di un'alta specializzazione tecnica e scientifica, e quindi il precludere, come fa il disegno di legge n. 1251, la possibilità a numerosi cittadini di partecipare ai con-

corsi si tramuterebbe in un grave danno per il funzionamento e per quelle esigenze di adeguamento che sono fortemente sentite dalle Aziende e che tutti abbiamo, d'altra parte, più volte riaffermato.

Questi sono i motivi essenziali che ci portano ad esprimere un voto di astensione nei confronti del disegno di legge.

S A N T A L C O . Dichiaro il voto favorevole al provvedimento del Gruppo della democrazia cristiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Concessione di contributi per opere ospedaliere** » (369-B), **d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per opere ospedaliere », d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Ligios, Pacini, Patrini, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santalco, Santi, Tanga e Tiriolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Salerno diriferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

S A L E R N O , *relatore alla Commissione*. Debbo anzitutto ricordare che, durante l'iter del provvedimento, parte dei fondi assegnati alle provvidenze da esso previste vennero stornati a favore del disegno di legge per gli alluvionati della Calabria e della Sicilia, per cui oggi manca la copertura per 2.010 milioni di lire. Però, durante l'esame del bilancio dei lavori pubblici, il ministro Lauricella si era impegnato a farsi parte di-

8ª COMMISSIONE

23º RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

ligente a che venga reperita, dal Ministero del tesoro, la somma necessaria per coprire il vuoto determinatosi nello stanziamento, in modo da evitare che si dovesse addivenire ad una decurtazione dello stesso, così come proposto nel parere della Commissione bilancio.

Vorrei pertanto che l'onorevole Sottosegretario ci fornisca dei lumi sulla situazione.

SAMMARTINO. Ad integrazione di quanto ha detto il relatore sul disegno di legge, che fu da noi approvato il 13 dicembre 1972, debbo ricordare che esso ha dovuto subire un *iter* travagliatissimo e tortuoso presso l'altro ramo del Parlamento, per ritornare poi al Senato con la stessa previsione di spesa con la quale era partito ma, di fatto, con uno stanziamento depauperato di 2.010 milioni di lire.

L'urgenza di soddisfare le attese generali del settore ci consiglierebbe di accettare la dolorosa decurtazione. Il provvedimento dovrà comunque ritornare alla Camera. Si tratta di contributi per opere ospedaliere, quelle, cioè, che anche nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo, sono state indicate quali obiettivi prioritari di profonda, alta, ardita spinta sociale. Case, ospedali e scuole abbiamo sempre detto e sentito essere il traguardo principale anche di questo Governo. Venga ora il Governo a smentire se stesso.

PRESIDENTE. Tutto questo lei lo ha già fatto presente la scorsa settimana, durante l'esame del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

SAMMARTINO. Perciò attendiamo che l'onorevole Sottosegretario ci confermi, per oggi, la richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge, allo scopo di reperire i 2.010 milioni che risultano trasferiti su altro provvedimento di legge.

SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non sono in grado di precisare l'ampiezza dell'impegno assunto dal Ministro, ma, se egli si è impegnato a reperire la somma necessaria a colmare la lacu-

na della copertura, non sarò certo io a modificare una decisione assunta a più alto livello.

SALERNO, relatore alla Commissione. Abbiamo già illustrato i termini della questione, e vorremmo una risposta precisa in merito.

SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Al momento non ho ricevuto questo incarico da parte del Ministro, per cui non potrò rispondere che nella prossima seduta. Se l'impegno non fosse stato assunto nei termini precisi nei quali è stato testè riferito, dovrei esplorare le vie che permettano di risolvere la questione.

PRESIDENTE. A maggior chiarimento devo ribadire che l'onorevole ministro Lauricella si era impegnato ad intervenire presso il Ministro del tesoro per persuaderlo a reperire i fondi, ma che non si trattava di un impegno formale, bensì di un impegno *ad agendum*.

SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Se era una manifestazione di buona volontà la cosa è diversa.

SALERNO, relatore alla Commissione. Comunque penso che sia opportuno rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviarla in attesa di chiarire se sia andata o meno a buon fine l'intenzione, espressa dal ministro Lauricella, di interessarsi per il reperimento dei 2.010 milioni.

CAVALLI. Vorrei fare una domanda al Sottosegretario e cioè se conosceva la richiesta di integrazione della cifra che la Commissione ha fatto dieci giorni fa al Ministro.

SCARLATO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Ministro è venuto soltanto giovedì scorso quando è stato discusso il bilancio e da allora ad oggi, martedì, non sono stato ancora incaricato dal Ministro ad assumere un impegno di questo tipo. D'altra parte non credo che in questi

pochi giorni si sarebbe potuta avere una risposta dal Ministro del tesoro. Credo che il Ministro abbia fatto i suoi passi, ma non ne sono ancora stato informato, quindi pregherei la cortesia della Commissione di voler rinviare la discussione di qualche giorno.

M A D E R C H I. Vorrei riprendere la proposta che poco fa ci faceva il Presidente, secondo la quale il rinvio dovrebbe riguardare solo la conclusione della discussione; voglio dire che potremmo ascoltare la relazione, iniziare la discussione e sospenderla al punto controverso. In questo modo accelereremmo i tempi di approvazione del provvedimento.

S A N T A L C O. Sono stato preceduto dal senatore Maderchi, perchè anch'io sono preoccupato che si arrivi ad un rinvio *sine die*, mentre sarebbe preferibile iniziare la discussione e poi sospenderla solo per la parte finanziaria.

P R E S I D E N T E. Credo anch'io che questo sia il miglior modo di procedere.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Salerno di riferire alla Commissione sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

S A L E R N O, *relatore alla Commissione*. Siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge n. 369-B, d'iniziativa del collega Sammartino e altri, che prevede la concessione di contributi per opere ospedaliere. Il provvedimento venne approvato da questa Commissione nella seduta del 13 dicembre 1972, ma è stato modificato dalla IX Commissione permanente (lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1973. Abbiamo ricevuto il parere favorevole della 1ª Commissione affari costituzionali. Il parere della Commissione bilancio e programmazione pone alcune condizioni all'ulteriore corso del provvedimento. Infatti viene chiesta la riduzione dello stanziamento per l'esercizio 1973 da lire 12 miliardi e 760 milioni a lire 10 miliardi e 750 milioni in

quanto la somma di lire 2 miliardi e 10 milioni è stata utilizzata per la copertura del provvedimento in favore delle zone meridionali colpite dalle alluvioni del 1972. La Commissione medesima ha indicato in lire 10 miliardi e 750 milioni la spesa da prevedere per l'esercizio 1974. A seguito delle suddette condizioni si dovrebbero modificare gli articoli 1 e 6 (ex 7) del disegno di legge che stiamo esaminando e quindi rinviare alla Camera dei deputati il provvedimento in questione. In altre parole oltre a ridurre notevolmente l'importo dei contributi per le opere ospedaliere si perderebbe ancora tempo prezioso nei confronti delle esigenze e delle necessità notevoli delle opere stesse. Mi permetto, pertanto, di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su tale ipotesi negativa, affermando la necessità che lo stanziamento non subisca alcuna decurtazione. La volontà del collega Sammartino e degli altri proponenti, infatti, consisteva e consiste nel concedere congrui contributi, e subito, per la costruzione di opere ospedaliere.

Inoltre le modifiche apportate dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati possono essere accolte da questa Commissione. Infatti non possiamo non concordare con il fatto che gli interventi per l'anno 1973 comprendano esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate all'entrata in vigore della presente legge, così come risulta dall'emendato articolo 2. Concordiamo anche con gli emendamenti appor- tati all'articolo 3, in quanto viene rispettata la competenza regionale in materia di programmazione ospedaliera. All'articolo 4, poi, è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la quota della spesa prevista dall'articolo 1 riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per il completamento di opere di edilizia universitaria e ospedaliere, e su richiesta delle Regioni, ove si dovessero verificare particolari esigenze di intervento. La soppressione dell'articolo 5 mi sembra opportuna. All'articolo 5 (ex 6) è stata prevista la proroga al 31 dicembre 1975 delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1º giugno 1971, n. 291.

Per i motivi suesposti mi onoro proporre agli onorevoli commissari l'approvazione del provvedimento così come è stato modificato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1973, lasciando in sospeso l'approvazione dell'articolo relativo al finanziamento del disegno di legge; per quanto concerne gli articoli 1 e 6 (ex 7), faccio presente che si verifica una situazione giuridica che, in dottrina, si usa definire « elegante ».

Tali articoli, infatti, sono stati approvati nel testo attuale, dai due rami del Parlamento: noi dovremmo — e forse dovremo — per cause di forza maggiore modificare norme che non potrebbero essere ulteriormente modificate, perchè già approvate da entrambe le Camere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

SAMMARTINO. Non ripeterò le considerazioni che ho fatto all'inizio, debbo solo aggiungere che siamo tutti convinti dell'urgenza, dell'importanza e della dimensione di questo provvedimento. Ci fu detto a suo tempo, nel dicembre 1972, che coi contributi di legge previsti dal provvedimento si sarebbe messa in moto una massa di opere per 300-350 miliardi di lavori in Italia. Nessuno di noi avverte quanto il settore ospedaliero sia in cima ai pensieri di tutti, specialmente dopo gli eventi funesti dell'estate scorsa, quando l'epidemia colerica ha fatto scoprire tutti i lati negativi dell'attrezzatura ospedaliera del nostro Paese.

Mi auguro quindi che il Governo venga la prossima settimana a dirci di aver reperito i due miliardi e dieci milioni che mancano all'attuale provvedimento.

Devo ringraziare, intanto, il collega Salerno per la sua relazione e invitare la Commissione ad accogliere il voto della Commissione affari costituzionali circa le competenze specifiche delle province di Trento e Bolzano in questa materia. Si dovrebbe perciò inserire un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, di questo tenore: « Nella determinazione della quota di cui all'articolo 78 del

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sarà tenuto conto delle assegnazioni disposte ai sensi dei commi precedenti ».

MADERCHI. Vorrei far notare una questione che riguarda il funzionamento della nostra Commissione. Questo disegno di legge fu presentato molto tempo fa; fu discusso il 13 dicembre 1972 e andò alla Camera dove ha riposato sino al 25 luglio 1973. Dopo di che è ritornato a noi il 30 luglio 1973 e lo discutiamo soltanto oggi, senza che il Governo abbia provveduto alla copertura.

Il fatto è grave e lo voglio far rilevare, perchè, senza voler parlare di una consapevole azione ritardatrice che tenda a bloccare simile iniziativa, dichiaro apertamente che le intenzioni mi interessano molto poco. L'effetto che si ottiene è esattamente opposto a quello che pubblicamente si sostiene e si dice di voler realizzare. Non è possibile, signor Presidente, che da parte nostra si accetti questo metodo. È un metodo inaccettabile, che dobbiamo respingere; probabilmente ci sono anche responsabilità nostre, del Senato, in tutto questo: io non voglio addossare l'intera responsabilità ai colleghi della Camera dei deputati. Il sistema bicamerale, certamente, comporta, tra i tanti benefici, anche il rovescio di una qualche perdita di tempo, qualche remora in più dell'indispensabile, però non è possibile che progetti di legge che riguardano lavori pubblici necessari e urgenti come quelli del settore sanitario, dove dobbiamo registrare le carenze più gravi, debbano essere palleggiati in questo modo da una Camera all'altra e, alla fine, il Governo, conscio dell'esigenza di provvedere, consapevole del fatto che il provvedimento è stato decurtato di una notevole somma, perchè tale fu la soluzione trovata dal Governo di fronte a determinate esigenze, si presenti, nel momento in cui il disegno di legge torna per la seconda volta all'ordine del giorno della nostra Commissione, senza assicurare la copertura. Questo è grave, onorevole Presidente; non lo possiamo accettare. Insistiamo inoltre perchè la discussione quest'oggi si

8^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

concluda e lasci sospesa soltanto la responsabilità del Governo di dare copertura finanziaria a questo progetto che tutti quanti insieme — anche se non è stato presentato dalla mia parte politica — sosteniamo e diciamo che deve essere approvato.

Desidero poi rivolgere un invito al senatore Sammartino perchè voglia ritirare il preannunciato emendamento per non far tornare nuovamente alla Camera questo progetto e fargli così iniziare una nuova procedura che non sappiamo quando finirà. C'è, inoltre, anche il pericolo che il Governo, di fronte a nuove esigenze, riprenda non i due miliardi soltanto che dobbiamo ripianare, ma forse qualcosa di più e dovremo perciò ricominciare questa ricerca che, se mi si consente, date le condizioni dell'edilizia sanitaria nel nostro Paese, è assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri, desidero far presente che il testo pervenutoci aveva la copertura, almeno apparente; ed è soltanto la diligenza dei colleghi di questa Commissione che ha permesso di appurare che la copertura era stata utilizzata, per due miliardi e dieci milioni, ai fini di un diverso provvedimento. Quando dicevo che sono molti gli esempi di stanziamenti che nascono per una copertura, ma poi lungo la strada vengono utilizzati per altri scopi, ignoravo che già uno di questi era al nostro esame nel provvedimento in discussione. La necessità, ormai, di integrare la copertura, non può avvenire se non mutando il testo dell'articolo 7. Se ciò facciamo, anche l'istanza del senatore Sammartino in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano può venir presa in considerazione.

L'aver sottratto alla copertura di questo provvedimento due miliardi e dieci milioni, senza successivamente tenerne conto, è colpa del Governo? Comunque casi del genere sono già capitati altre volte, anche perchè il legislatore preme talmente sul Governo che le coperture si trovano sfogliando il volume dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Certo se il Ministro dei lavori pubblici ci viene a dire che non ha ottenuto nulla, allora lo stanziamento va ridotto e i 12.760

milioni diventeranno 10.750, con la conseguenza di rimettere il provvedimento nuovamente all'esame della Camera dei deputati; se invece verrà a dirci che la cifra originariamente stanziata sussiste, allora dovremo anche precisare che per 10.750 milioni la copertura farà riferimento al tale capitolo, per 2.010 milioni al tal altro capitolo.

Per cui propongo — come è già stato detto — di mettere in votazione gli articoli modificati dalla Camera dei deputati, con la esclusione dell'articolo 6, e chiedere quindi all'onorevole sottosegretario Scarlato di farsi promotore, presso il Ministro, di un sollecito affinchè la risposta da noi richiesta ci sia fornita al più presto possibile.

MADERCHI. Sono dell'opinione che rimandare alla Camera un testo emendato soltanto per la copertura finanziaria non comporti eccessivi ritardi, mentre un emendamento come quello proposto dal senatore Sammartino potrebbe indurre la Commissione lavori pubblici della Camera a rinnovare la discussione; l'esperienza ci insegna che detta Commissione ama rimaneggiare quello che facciamo noi, provocando spesso notevoli ritardi.

SAMMARTINO. Di fronte a questa osservazione giusta e legittima, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apporrate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame di tali modifiche. L'articolo 1 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonchè di cliniche univer-

8ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1973)

sitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna i fondi alle Regioni, le quali provvedono all'approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo agli enti ospedalieri interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle Regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per assicurare l'ulteriore fabbisogno finanziario, maggiorato del trenta per cento, necessario per il completamento delle opere previste dai programmi di intervento di cui all'articolo 1.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre Regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate e proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da

impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per i completamenti di edilizia universitaria ospedaliera e, su richiesta delle Regioni interessate, ove ricorrano particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5. Metto ai voti detta soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 6, divenuto articolo 5 a seguito della soppressione testè approvata, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogate al 31 dicembre 1975 e si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

SCARLATO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La mia vuol essere una doverosa puntualizzazione. Non credo, nel caso specifico, che siano molto fondati i rilievi che il senatore Maderchi ha fatto, perchè la Commissione bilancio ha espresso formalmente il suo avviso sul testo soltanto il giorno 16; non si può, quindi, accusare di incuria o di disattenzione il Governo se nel giro di pochi giorni non è riuscito ancora ad esprimere il proprio punto di vista in ordine alla maggiore spesa occorrente. Non ho rivolto un invito ad un rinvio *sine die*, ho chiesto solamente di essere messo in condi-

zione di accertare i limiti in cui il Ministro ha assunto il suo impegno. Per quel che mi riguarda, il rinvio può essere anche a domani; non intendo dire che domani sarò in grado di dichiarare che la somma è stata reperita, ma senz'altro sarò in grado di sciogliere la riserva formulata dal Ministro e cioè se il Governo è in grado di coprire la maggiore spesa.

Aggiungo, inoltre, che lo storno di due miliardi è avvenuto per le alluvioni del 1972 e anche la recente discussione al Senato e alla Camera ha visto tutte le parti politiche, compresa quella del senatore Maderchi, sollecite a chiedere al Governo di sopperire alle esigenze sopraggiunte dopo gli eventi calamitosi reperendo tutte le somme che non erano state ancora utilizzate.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il parere della 5^a Commissione coinvolge anche l'articolo 1 il quale stabilisce che è autorizzato, per l'anno finanziario 1973, il limite di impegno di 12.760 milioni; poichè, come era stato fatto notare, lo stanziamento per il 1973 è ridotto a 10.750 milioni, bisognerà che riduciamo la cifra all'articolo 1, a meno che venga integrato lo stanziamento; ma qualora non fosse integrato deve essere chiaro che noi dovremmo riprendere in esame, oltre all'articolo 7 — ora articolo 6 — anche l'articolo 1.

SANTALCO. Fermo restando il fatto che se lo stanziamento non dovesse essere integrato occorrerebbe modificare i due articoli, ritengo che per il Ministero dei lavori pubblici l'articolo 1, così come è, rappresenti un punto di forza, nel senso che esprime la volontà unanime dell'8^a Commissione di mantenere quello stanziamento. L'onorevole Sottosegretario dovrebbe farsi portavoce presso il Ministro dei lavori pubblici affinché, a sua volta, intervenga, forte dell'unanime decisione della Commissione, presso il Ministro del tesoro per reperire i miliardi che mancano.

SAMMARTINO. Mi associo pienamente.

PRESIDENTE. Allora restiamo d'accordo che l'onorevole Sottosegretario si farà, come sempre, parte diligente per comunicarci gli sviluppi della questione, onde poter sapere come regolarci.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO